

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI BIELLA



CITTA' DI COSSATO

Regolamento
per l'applicazione dell'Imposta Comunale
sugli Immobili I.C.I.

INDICE

TITOLO I Disposizioni Generali

Art. 1	- Oggetto.....
Art. 2	- Conduzione diretta - Terreni considerati non fabbricabili.....
Art. 3	- Immobili dello Stato e degli enti pubblici.....
Art. 4	- Fabbricati degli enti non commerciali (ONLUS).....
Art. 5	- Unità immobiliari assimilate ad unità abitative principali.....
Art. 6	- Pertinenza dell'unità abitativa principale.....
Art. 7	- Agevolazioni particolari.....
Art. 7 bis	- Agevolazioni per nuovi insediamenti produttivi, artigianali e industriali
Art. 8	- Aree divenute inedificabili - Rimborso dell'imposta.....
Art. 9	- Aree fabbricabili.....
Art.10	- Decorrenza.....
Art.11	- Fabbricato parzialmente costruito.....
Art.12	- Fabbricati inagibili o inabitabili.....
Art.13	- Fabbricato fatiscente.....
Art.14	- Versamento dei contitolari.....
Art.15	- Istituto dell'accertamento con adesione e irrogazione della sanzione.
Art.16	- Potenziamento dell'ufficio tributi.....
Art.17	- Norma transitoria.....
Art.18	- Attività di accertamento.....
Art.19	- Modalità dei versamenti.....

TITOLO II Adeguamento allo statuto dei diritti del contribuente

Art. 20	- Rimborsi - Interessi
Art.21	- Diritto all'informazione.....
Art.22	- Diritto alla conoscenza degli atti e alla trasparenza.....
Art.23	- Diritto all'integrità patrimoniale.....
Art.24	- Diritto alla compensazione.....
Art.25	- Diritto al rispetto della buona fede.....
Art.26	- Diritto di interpello.....
Art.27	- Diritto del contribuente sottoposto a verifica.....

TITOLO III Norme finali

Art. 28	- Vigenza e Formalità.....
---------	----------------------------

TITOLO I Disposizioni Generali

Art. 1

Oggetto

1. Le norme del presente regolamento integrano le disposizioni contenute nel Titolo I Capo I del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e ss.mm. relativamente all'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, in attuazione di quanto stabilito dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Conduzione diretta - Terreni considerati non fabbricabili

1. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale che esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, su aree fabbricabili, possono ottenere, su loro specifica richiesta, la tassazione quale terreno agricolo.

2. La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere a pena di nullità:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
- b) l'ubicazione e l'individuazione catastale del terreno;
- c) la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall'art. 2, 1° comma, lettera b), 2° periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- d) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto.

Art. 3

Immobili dello Stato e degli enti pubblici

1. Sono esenti dall'imposta, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali,

dalle aziende unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge 23.12.1978 n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, anche non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

Art. 4

Fabbricati degli enti non commerciali (ONLUS)

1. L'esenzione dell'imposta prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo n. 504/1992 si applica ai soli fabbricati utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22.12.1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a) della Legge 20.05.1985 n. 222 a condizione che gli immobili stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.

2. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/1992, si applica ai fabbricati utilizzati esclusivamente ai fini predetti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4.12.1997 n. 460 e che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall'art. 11 dello stesso decreto 460/97 e da questi posseduti.

Art. 5

Unità immobiliari assimilate ad unità abitative principali

1. Sono considerate unità abitative principali:

a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad unità abitative principali dei soci assegnatari, nonché alle unità abitative regolarmente assegnate dagli Istituti Autonomi per le case popolari, ai sensi della Legge 662/1996;

c) le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (ascendente/discendente) anche in assenza di contratto registrato, previa comunicazione da farsi in sede di prima applicazione, con l'obbligo di ulteriore segnalazione al variarsi delle condizioni agevolative, ed a condizione che gli occupanti dell'alloggio concesso in uso gratuito siano ivi residenti. Anche coloro che hanno usufruito dell'agevolazione a partire dall'anno 2008 ed intendono continuare a fruirne, devono presentare la comunicazione pena decadenza dal beneficio per il 2009 e successivi.

Per le suddette unità immobiliari di cui alle lettere a) e b) appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 l'assimilazione consiste nell'applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazione.

Per le unità immobiliari di cui alla lettera c) appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 l'assimilazione consiste unicamente nell'applicazione dell'aliquota agevolata e non anche della detrazione.

Art. 6

Pertinenza dell'unità abitativa principale

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parte integrante dell'unità abitativa le sue pertinenze¹ ancorché distintamente iscritte a catasto purché le stesse siano destinate in modo durevole al servizio dell'unità abitativa principale.

2. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, delle pertinenze ne sia l'utilizzatore e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta unità abitativa con l'esclusione degli asservimenti occasionali o temporanei (art. 817 C.C.).

3. Resta fermo che l'unità abitativa e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni effetto stabilito dal Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

4. Resta fermo, altresì, che la detrazione spetta soltanto per l'unità abitativa principale, e che l'utilizzo della quota di detrazione residuale non assorbita dalla unità abitativa principale può essere imputata alle pertinenze nel limite residuale e comunque non superiore all'imposta dovuta per le pertinenze.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad unità abitativa principale dei soci assegnatari.

Art. 7

Agevolazioni particolari

1. Relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti o locati dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili l'aliquota I.C.I. viene determinata nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni.

2. Per i fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione principale, alle condizioni stabilite negli accordi intercorsi in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, l'aliquota I.C.I. viene determinata, per il periodo di durata del contratto, nella misura deliberata annualmente dalla Giunta per tale fattispecie.

Al fine di godere dell'agevolazione occorre far pervenire, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione I.C.I., istanza con contestuale dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante l'esistenza del requisito richiesto.

¹ Sono pertinenze le cose immobili di cui all'art. 817 del Codice Civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle a uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.

(Aggiunta del comma 3-bis all'art. 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 operata dall'art. 6, comma 1, lettera a).

Art. 7 bis

Agevolazioni per nuovi insediamenti produttivi, artigianali e industriali

1. Per nuovi insediamenti produttivi, artigianali e industriali, si intendono:
 - gli immobili di nuova costruzione
 - gli immobili già esistenti ed inutilizzati da almeno un annoche vengono occupati da aziende regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, insediatesi ex novo nel territorio comunale.
2. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, ove deliberata dal Comune, si considerano beneficiari i soggetti passivi dell'imposta, per il periodo di tre anni a decorrere dal mese di effettivo utilizzo dell'insediamento ai fini produttivi
3. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata, gli aventi titolo dovranno presentare apposita comunicazione entro il 31/12 dell'anno di inizio dell'attività lavorativa.

Art. 8

Aree divenute inedificabili - Rimborso dell'imposta

1. Per le aree successivamente divenute inedificabili per variante agli strumenti urbanistici, compete il rimborso dell'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e comunque per un periodo non eccedente cinque anni e a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni e che la stessa non sia stata ceduta. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.

Art. 9

Aree Fabbricabili

1. Il valore di riferimento delle Aree Fabbricabili annualmente stabilito dalla Giunta Comunale è determinato secondo i seguenti parametri:

A) Valori di riferimento

Il valore di riferimento delle aree fabbricabili sarà determinato con i seguenti criteri:

- a) dai valori dell'Ufficio del Registro;
- b) dai valori di esproprio;
- c) dalle valutazioni rese dal funzionario del settore tecnico che si avvale della propria organizzazione interna ed assume informazioni e pareri esterni.

B) Zona territoriale di ubicazione

I valori di cui al punto A) saranno determinati secondo le seguenti zone:

- a) Area URBANA CENTRALE
- b) Area URBANA PERIFERICA
- c) Area EXTRA - URBANA

C) Rivalutazione

Ogni anno la Giunta Comunale su proposta del Dirigente dell'Ufficio Tecnico potrà

definire i parametri di rivalutazione. Tale rivalutazione dovrà essere effettuata entro il termine stabilito dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

D) Indice di edificabilità e destinazione d'uso prevista dal P.R.G.

Nella determinazione del valore delle aree fabbricabili si dovrà tener conto dell'indice di edificabilità e della destinazione d'uso prevista nel Piano Regolatore vigente nell'anno di imposizione.

Art. 10

Decorrenza

1. Per le aree inedificate, già fabbricabili nel 1993, l'imposta si applica dal momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al piano regolatore generale, l'imposta si applica dalla deliberazione di adozione dello strumento urbanistico generale da parte del Comune ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 co. 2 D.L. 223/2006.

Art. 11

Fabbricato parzialmente costruito

1. In caso di fabbricato *"in corso di costruzione"*, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzati.

2. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impostivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Art. 12

Fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di perizia d'ufficio o di dichiarazione sostitutiva, come disciplinate al comma 2 del presente articolo, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dal funzionario responsabile del settore edilizia privata, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

3. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente e assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla loro conservazione, ammodernamento o miglioramento.

4. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali deve essere portata a conoscenza del Comune con apposita comunicazione.

Art. 13

Fabbricato fatiscente

1. Si applica la disciplina prevista dall'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 504/1992 anche ai fabbricati fatiscenti intesi quali fabbricati non abitati e per il cui riuso non siano sufficienti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti dalla Legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'Edilizia Residenziale" art. 31 lettera a), b), e c),². La certificazione di fatiscenza deve essere effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario che dovrà allegare idonea documentazione alla dichiarazione.

2. In caso di demolizione e ricostruzione l'area di risulta va tassata come suolo edificabile perché oggetto di processo costruttivo fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato ricostruito è comunque utilizzato, indipendentemente dal rilascio dell'abitabilità.

Art. 14

Versamento dei contitolari

1. Ai fini degli obblighi di versamento previsti dal Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati.

Art. 15

Istituto dell'accertamento con adesione e irrogazione delle sanzioni

1. E' adottato l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.06.1997, n. 218 ed ai sensi dell'art.50 della legge 449/1997, la cui disciplina è inserita nel Regolamento generale delle Entrate Comunali.

² Legge 457/1978 art. 31 (Definizione degli interventi) - Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) (...); e) (...);

Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle Leggi 01.06.1939, n. 1089, e 29.06.1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 18.12. 1997, n. 473, è fatta con atto motivato contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica - giusta la procedura di cui all'art. 17 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 - con particolare richiamo a quanto previsto nel comma 4 del ricordato art. 14 circa i vantaggi per l'adesione del contribuente.

Art. 16

Potenziamento dell'ufficio tributi

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed alla lettera p del comma 1 dell'art. 59 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, la Giunta nel formulare il Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale, determina un fondo da destinare ai fini del potenziamento dell'ufficio tributi del Comune.

2. Detto fondo potrà prevedere una parte destinata all'acquisto di beni e servizi e aggiornamento professionale e una parte da attribuire quale compenso incentivante al personale addetto all'Ufficio Tributi.

Art. 17

Norma transitoria

1. Il valore delle aree fabbricabili, determinato per l'anno 1999, sarà assunto quale base per l'attività di accertamento per gli anni pregressi. Per l'anno 1998 il valore sarà eguale a quello del 1999 in quanto la stima è stata effettuato in corso d'anno, mentre per gli anni pregressi detto valore sarà variato percentualmente sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione che così di seguito si riporta:

<i>Indice ISTAT raccordato</i>	<i>Anno</i>	<i>Raccordo</i>
1636,40	1998	100
1660,52	1997	101,48
1614,00	1996	98,64
1581,20	1995	96,63
1564,20	1994	95,59
1506,90	1993	92,09

Art. 18

Attività di accertamento

1. Ai sensi del co. 161 L.27/12/2006 n. 296 gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli articoli 16 e 17 D.Lgs. 472/1997 e ss.mm.

2. Gli avvisi di accertamento devono essere redatti e sottoscritti ai sensi di quanto disposto dal co. 162 L. 27/12/2006 n. 296.

3. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, ai sensi di quanto disposto dal co. 163 L.

Art. 19

Modalità dei versamenti

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:

- a) il concessionario della riscossione dei tributi;
- b) il conto corrente postale intestato al Comune per specifici tributi, o conto corrente postale intestato al Comune - Servizio tesoreria;
- c) il versamento diretto presso la tesoreria comunale;
- d) il versamento tramite il sistema bancario.

nelle forme di affidamento del servizio di riscossione che verranno stabilite dall'Amministrazione Comunale, con atti deliberativi specifici.

2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

3. Per quanto riguarda la riscossione coattiva, vengono applicate le norme indicate dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali oltre a quanto indicato nell'articolo precedente ultimo comma.

4. Ai sensi di quanto disposto al co. 168 L. 27/12/2006 n. 296, viene stabilito in € 20,00 (compreso) l'importo al di sotto del quale non devono essere effettuati versamenti. Tale soglia è da intendersi per ciascun contribuente e per anno d'imposta. Analogamente al di sotto di tale importo non sono effettuati rimborsi.

Art. 20

Rimborsi – Interessi

1. Ai sensi del co. 164 L. 27/12/2006 n. 296 il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso deve essere effettuato entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.

2. Ai sensi del co. 165 L. 27/12/2006 n. 296, la misura annua degli interessi è determinata nel saggio di interesse legale. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

TITOLO II

Adeguamento allo statuto dei diritti del contribuente

Articolo 21

Diritto all'informazione

1. L'amministrazione comunale assume iniziative volte a consentire la

completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche al fine di ridurre al minimo i casi di contenzioso per errata interpretazione o applicazione della legge, curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici comunali, assumendo idonee iniziative di informazione elettronica e cartacea, mettendola a disposizione gratuitamente dei contribuenti.

Articolo 22

Diritto alla conoscenza degli atti e alla trasparenza

1. L'amministrazione comunale assicura la chiarezza e l'effettiva conoscenza, da parte del contribuente, degli atti a lui destinati, e a tal fine provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio, quale desumibile dalle informazioni in possesso degli uffici comunali competenti o di altre amministrazioni, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare; tali atti sono soggetti a riesame, anche su istanza del contribuente, per l'esercizio del potere di autotutela.

2. Preventivamente all'iscrizione a ruolo di imposte o alla comunicazione di diniego al rimborso, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione l'amministrazione, a pena di nullità, invita il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o richiede i documenti mancanti nel termine di 30 giorni.

3. Negli atti di natura tributaria vengono obbligatoriamente indicati l'autorità a cui ricorrere, i termini e le modalità di presentazione del ricorso, indicando nel contempo l'organo competente a riesaminare l'atto in sede di autotutela, organo che si identifica con lo stesso ufficio che ha emesso l'atto.

Articolo 23

Diritto all'integrità patrimoniale

1. Qualora si accerti in modo definitivo che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore di quella accertata, l'Ente è tenuto a rimborsare il costo della fidejussione che il contribuente ha dovuto chiedere per ottenere la sospensione del pagamento, la rateizzazione o il rimborso.

Articolo 24

Diritto alla compensazione

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 212/2000 e del co. 167 L. 27/12/2006 n. 296 l'obbligazione tributaria può essere estinta anche mediante compensazione.

2. La compensazione del tributo avviene d'ufficio qualora, quest'ultimo, nel corso dell'attività di controllo, accerti il diritto ad un rimborso e nel contempo l'esistenza di un debito d'imposta per annualità diverse; in tal caso, procede alla compensazione di tali somme informando il contribuente e provvedendo contestualmente al recupero o

al rimborso dell'eventuale parte dell'imposta, che eccede la compensazione risultante rispettivamente a debito o a credito.

3. La compensazione del tributo avviene ad istanza del contribuente qualora, nel caso di notifica di avvisi di liquidazione, accertamento o atti di irrogazione delle sanzioni a carico del contribuente, quest'ultimo, risultando a sua volta a credito di imposta e non essendo intervenuta decadenza del diritto di rimborso, proponga apposita istanza volta ad ottenere la compensazione di quanto dovuto con quanto accertato a credito. La presentazione dell'istanza di compensazione sospende i termini di pagamento degli atti impositivi fino alla notificazione del provvedimento di concessione o rifiuto della compensazione.

4. Sempre su richiesta del contribuente, comunicata all'Ente con apposita istanza, possono essere compensati con gli importi dovuti a titolo di Imposta relativi sia all'anno in corso e sia, in caso di incapienza, agli anni successivi i crediti di imposta di cui lo stesso risulti titolare. Qualora l'ufficio nel corso delle operazioni di controllo riscontri erronee compensazioni recupera le somme indebitamente compensate con applicazione di sanzioni ed interessi.

5. Il comune fornisce gratuitamente i modelli per la richiesta di cui ai precedenti commi 3 e 4.

Articolo 25

Diritto al rispetto della buona fede

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Non sono irrogate sanzioni al contribuente che ha seguito le indicazioni dell'Ente o in relazione a comportamenti derivati da ritardi, omissioni od errori dell'Ente stesso.

Articolo 26

Diritto di interpello

1. Ogni cittadino può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro 120 giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione delle disposizioni applicative delle entrate tributarie comunali, di cui al presente Regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.

2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.

3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Articolo 27

Diritti del contribuente sottoposto a verifica

1. L'amministrazione ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il controllo delle denunce e l'accertamento di imposte, tasse e canoni connessi alle stesse, svolge verifiche esterne sulla base di esigenze effettive, in modo da recare il minimo intralcio possibile

alle attività del contribuente, previo avviso dello stesso almeno cinque giorni prima della verifica.

TITOLO III Norme Finali

Art. 28

Vigenza e Formalità

1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 53 co. 16 L. 388/2000.

2. Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, al presente regolamento sarà data pubblicità nelle forme previste dalle legge vigente.